



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE

PROVINCIA DI PADOVA

PROT. N. 10113 del 26/11/2008

ORDINANZA n. 49 /2008

MACELLAZIONE SUINA PER USO FAMILIARE

IL SINDACO

Visto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. D. 20/12/1928, n. 3298;

Visto il D. Lgs. 286 del 18/04/1994 in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3888 del 31/12/2001, inerente alla tabella degli accertamenti e dei relativi compensi;

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS N. 14;

ORDINA

1. gli allevatori residenti nel territorio del Comune che intendano macellare suini per consumo familiare devono sottoporre l'animale alla visita del Veterinario, al proprio domicilio, prima di iniziare la macellazione e prima di iniziare la lavorazione;
2. gli interessati, almeno 48 ore prima della macellazione, dovranno rivolgere domanda al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS N. 14 di Piove di sacco dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali;
3. è vietata la macellazione dei suini nelle ore notturne e nei giorni festivi;
4. è consentita la macellazione di un massimo di due suini per nucleo familiare;
5. è vietata la macellazione di suini per conto terzi al di fuori dei mattatori a ciò autorizzati;
6. è altresì vietata la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato;
7. il personale addetto alla macellazione (norcini) dovrà essere munito del libretto sanitario di cui all'art. 14 della legge 283/62, le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico sanitarie;
8. è vietato in via assoluta lavorare le carni prima che sia stata accertata dal sanitario la loro commestibilità;
9. è vietata la iugulazione degli animali che non siano stati preventivamente abbattuti con pistola a proiettile captivo di cui tutti i norcini devono essere provvisti;
10. l'attestato di avvenuta visita dovrà risultare da dichiarazione del Veterinario Ufficiale su particolare modulo;
11. i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termini di legge.

La presente Ordinanza vale quale notifica personale e per il periodo dal 25/11/2008 al 31/01/2009

Dalla residenza Municipale, 25 novembre 2008

IL SINDACO

f.to Romano Boischio